

N. 2453

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIAI, FOSSON, RAMPONI, RANDAZZO, CASSON, DI GIOVAN PAOLO, MOLINARI, MICHELONI, PINZGER, PETERLINI e ASTORE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 2010

Norme in materia di sanatoria e recupero delle prestazioni indebitamente erogate dall'INPS a soggetti residenti all'estero

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il problema degli indebiti pensionistici si trascina ormai da anni. Ai pensionati residenti all'estero arrivano lettere dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per informarli in merito all'indebito constatato e sulle modalità di recupero.

Sono decine di migliaia i pensionati ai quali viene ridotta improvvisamente una già misera pensione e i quali ora rischiano di non vedersi garantito neanche il trattamento minimo.

Come è noto la formazione degli indebiti e la ricostituzione delle pensioni italiane sono da attribuire, di norma, alle verifiche reddituali che l'INPS effettua all'estero nell'ambito delle procedure per l'erogazione delle nuove maggiorazioni sociali e delle altre prestazioni collegate al reddito.

Questa verifica reddituale ha evidenziato la titolarità di redditi o di prestazioni previdenziali da parte dei pensionati, che comportano una revisione o una revoca del trattamento minimo, delle maggiorazioni sociali e/o del trattamento di famiglia.

Su alcune pensioni l'INPS ha effettuato delle trattenute dirette o tramite compensazione con somme arretrate dovute agli interessati.

Di norma si tratta di indebiti che si sono costituiti perché i nostri connazionali hanno nel tempo riscosso importi pensionistici superiori al dovuto a causa del ritardo con cui l'INPS ha acquisito le informazioni reddituali degli interessati (o quelle relative all'avvenuta concessione di una prestazione estera), e quindi effettuato il ricalcolo delle prestazioni legate al reddito (trattamento minimo, maggiorazioni sociali, assegni familiari).

I ritardi dell'INPS, quindi, sono la conseguenza di un sistema disorganico con il quale vengono effettuati gli accertamenti reddituali dei pensionati residenti all'estero e del complicato *iter* procedurale che queste rilevazioni comportano. In Italia invece le campagne reddituali si svolgono ogni anno.

Gli importi da restituire variano da poche centinaia a migliaia di euro: l'impatto economico, umano e psicologico sui pensionati i quali ricevono gli avvisi di recupero da parte dell'INPS è devastante, considerate le precarie condizioni economiche degli interessati (aventi diritto a prestazioni legate al basso reddito) e soprattutto la loro totale buona fede che esclude la presenza di dolo.

In taluni casi alcune sedi provinciali dell'INPS intimano che la restituzione degli importi deve avvenire in un'unica soluzione e se non dovesse essere rispettata la scadenza prevista sarà dato corso all'azione legale per il recupero coattivo delle somme indebite.

Il presente disegno di legge prevede il recupero delle prestazioni pensionistiche e familiari indebitamente erogate dall'INPS ai pensionati residenti all'estero per il periodo che va dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2009.

In particolare all'articolo 1 si prevede:

- a) la sanatoria integrale dell'indebito pensionistico qualora i soggetti interessati siano percettori di un reddito personale, prodotto sia in Italia che all'estero, imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per gli anni 2005-2009 di importo pari o inferiore a 12.000 euro (comma 1);
- b) il recupero nel limite del 50 per cento dell'indebito qualora i medesimi soggetti siano percettori di un reddito personale

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per l'anno 2009 superiore ai predetti 12.000 euro (comma 2);

c) che l'eventuale trattenuta di recupero sulla pensione non possa essere superiore a un quinto della pensione stessa (a tale fine nei casi di pensione in convenzione internazionale dei residenti all'estero l'INPS considera anche l'importo della pensione estera e garantisce comunque il trattamento minimo) e che l'importo sia recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di venti-

quattro mesi, limite che può essere superato al fine di garantire che la trattenuta non sia superiore al quinto della pensione (comma 3);

d) che la sanatoria non si applica qualora sia riconosciuto il dolo dell'interessato che abbia percepito indebitamente le prestazioni a carico dell'INPS e che il recupero si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo dello stesso (comma 4). XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. Nei confronti dei soggetti residenti all'estero i quali hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2009, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano stati percettori di un reddito personale complessivo, prodotto sia in Italia sia all'estero, imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno 2009 di importo pari o inferiore a 12.000 euro.
- 2. Qualora i soggetti residenti all'estero, i quali hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 1, siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2009 di importo superiore a 12.000 euro, non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti della metà dell'importo riscosso indebitamente.
- 3. Il recupero per i soggetti di cui al comma 2 è effettuato mediante trattenuta diretta sul trattamento erogato in misura non superiore a un quinto dell'importo del trattamento stesso, senza interessi ed entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto del trattamento.
- 4. Le disposizioni dei commi 1, 2, e 3 non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto il quale ha indebitamente percepito il trattamento a carico dell'INPS. Il recupero dell'indebito pensionistico disposto ai sensi del presente comma si estende agli eredi del soggetto che ha percepito il trattamento solo nel caso in cui si accerta il dolo del medesimo soggetto.